



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SULLE STRADE PROVINCIALI**

- 1) l'**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa**, con sede in piazza Cavour n. 6 a Livorno (LI), codice fiscale 01712270493, in persona del suo Direttore generale e legale rappresentante Michele F. PINOTTI nato a Pontremoli (MS) il 31/08/1971 domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto dall'art. 38 della legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69 e della Delibera di Assemblea n. 21 del 28/10/2024;

E

- 2) la **Provincia di Livorno** con sede legale in Piazza del Municipio 4 Livorno (LI), codice fiscale 80011010495, in persona della sua Presidente e legale rappresentante Sandra SCARPELLINI nata a Rosignano Marittimo (LI) il 14/12/1968, domiciliata per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzata alla sottoscrizione del presente protocollo con Decreto della Presidente n. 12 del 23/01/2025;

E

- 3) la **Provincia di Lucca** con sede legale in Palazzo Ducale Piazza Napoleone Lucca (LU), codice fiscale 80001210469, in persona suo Presidente e legale rappresentante Marcello PIERUCCI nato a Camaiore (LU) il 17/01/1964, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente protocollo con Decreto Deliberativo n. 1 del 20/01/2025;

E

- 4) la **Provincia di Massa Carrara** con sede legale in Palazzo Ducale P.zza Aranci n. 35 Massa (MS), codice fiscale 80000150450, in persona suo Presidente e legale rappresentante Gianni LORENZETTI nato a Massa (MS) il 30/08/1967, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente protocollo con Decreto del Presidente n. 102 del 27/11/2024;

E

- 5) la **Provincia di Pisa** con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, 14 Pisa (PI), codice fiscale 80000410508, in persona suo Presidente e legale rappresentante Massimiliano ANGORI nato a Pisa (PI) il 17/07/1967, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente protocollo con Decreto del Presidente n. 4 del 22/01/2025;

E

- 6) la società **RetiAmbiente S.p.A.** con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 a Pisa (PI) C.F./PI: 02031380500, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Daniele FORTINI nato a Orbetello (GR) il 28/08/1955, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra,

autorizzato alla sottoscrizione del presente protocollo dal Consiglio di amministrazione in data 28/10/2024;

di seguito congiuntamente individuate anche come le "Parti",

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 183 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. sono definiti "rifiuti urbani" anche «i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico [...]» e che pertanto i rifiuti abbandonati sulle strade provinciali rientrano in tale fattispecie;
- gli abbandoni di rifiuti su strade provinciali rivestono un problema diffuso su tutto il territorio dell'Ambito Toscana Costa, con alcuni punti critici, con impatto di carattere ambientale e di potenziale rischio sull'incolumità degli utenti di tale viabilità;
- sussistono difficoltà interpretative in merito all'inquadramento giuridico del tema in oggetto, e quindi anche del soggetto chiamato ad intervenire in caso di rinvenimento di abbandoni di rifiuti su strade provinciali, tra il D.lgs 152/2006 "Testo unico ambientale" ed il D.lgs 285/1992 "codice della strada";

Considerato che:

- in data 5 maggio 2023 è stato pubblicato un parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ad un interpello presentato dal Comune di Porto Torres che fornisce puntuali chiarimenti sul tema degli abbandoni di rifiuti su strade provinciali, in particolare sulla lettura coordinata del D.lgs 152/2006 (art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 4, ed art. 192 e art. 198) e del D.lgs 285/1992 (art. 14);
- in tale parere viene tra l'altro precisato che *"La giurisprudenza amministrativa ha sempre interpretato, con riferimento alla fattispecie dei rifiuti abbandonati sull'area di sedime di una strada pubblica, il d.lgs. n. 285 /1992 prevale come speciale rispetto a quella di cui all'articolo 198 del d.lgs. 152/2006, per l'effetto affermando che, nei casi in cui si accertino abbandoni di rifiuti a carico di ignoti su tratti stradali appartenenti ad enti proprietari diversi dai Comuni, si dovrà far riferimento agli obblighi derivanti dall'articolo 14 del D. Lgs. N. 285/1992 e ai sensi di tale disposto bisognerà richiedere all'ente proprietario di rimuovere i predetti rifiuti, sostenendone i relativi costi."*
- inoltre nel medesimo parere si ribadisce che *"nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti avvenga su tratti stradali di competenza non comunale, trova applicazione l'articolo 14 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 285/1992 che dispone, come già si è detto che gli enti proprietari delle strade, "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione", provvedono, fra l'altro, "alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi" e, ai sensi dello stesso articolo, comma 3, per le strade in concessione "i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito".*



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

Vista la delibera d'Assemblea d'Ambito n. 12 del 28 ottobre 2024;

Visto il Decreto della Presidente della Provincia di Livorno n. 12 del 23/01/2025;

Visto il Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia di Lucca n. 1 del 20/01/2025;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 4 del 22/01/2025;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Massa Carrara n. 102 del 27/11/2024;

Vista l'approvazione del Consiglio di Amministrazione di RetiAmbiente S.p.A. del 28/10/2024;

Tutto quanto premesso, considerato e visto, condividono di procedere come di seguito indicato per la gestione degli abbandoni di rifiuti su strade provinciali,

1) Durante l'attività di manutenzione ordinaria delle strade provinciali (es. taglio cigli stradali) in caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati misti (bottiglie di plastica, carta, lattine, bottiglie di vetro, sacchi, ecc.) sulle aree pubbliche di pertinenza delle medesime strade, tali rifiuti devono essere raggruppati dal personale della Provincia (o soggetto terzo incaricato) e:

a) Collocati, ove possibile, all'interno di sacchi semitrasparenti di adeguata dimensione e suddivisi per frazione merceologica (carta, plastica, ecc) e:

1. depositati lungo il ciglio stradale, senza che ciò costituisca ostacolo e/o pericolo per la viabilità (se il Gestore del servizio è in grado di provvederne al ritiro in tempo brevissimo, es. entro 1 ora), previo accordo diretto tra gli addetti della Provincia e quelli del Gestore del servizio pubblico di raccolta, affinché sia organizzato il pronto intervento di recupero o, in alternativa, la messa in sicurezza dei rifiuti;
2. oppure, trasportati in altro luogo non esposto al traffico veicolare onde evitare ulteriori abbandoni, se il Gestore del servizio pubblico di raccolta non è in grado di provvedere al loro ritiro in tempo brevissimo. Il punto di raccolta viene concordato direttamente tra gli operatori della Provincia e quelli del Gestore del servizio pubblico di raccolta;
3. oppure, trasportati presso il Centro di Raccolta situato nel Comune in cui i rifiuti vengono rinvenuti (oppure presso il Centro di raccolta convenzionato col Comune) nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari vigenti. Nelle aree di confine, il Centro di Raccolta viene individuato in base al principio di prevalenza dei rifiuti raccolti. Qualora non vi fossero le condizioni per l'accesso al CdR potranno essere utilizzate le altre modalità d'intervento di cui ai precedenti punti 1 e 2.

b) La Provincia si impegna a trasmettere la programmazione annuale delle attività di manutenzione al Gestore del servizio pubblico di raccolta, ai Comuni interessati e ad ATO, affinché il suddetto Gestore abbia una cognizione di massima dell'impegno richiesto;

- c) La Provincia si impegna altresì a fornire al Gestore del servizio pubblico di raccolta i recapiti telefonici dei propri operatori, contenenti almeno i recapiti di un responsabile e di un sostituto;
- d) Il Gestore si impegna a contattare il suddetto responsabile della Provincia per fornire i propri recapiti.
- 2) In caso di ritrovamento – anche a seguito di segnalazione - di rifiuti abbandonati su strade provinciali che NON possono essere raccolti dal Gestore del servizio pubblico di raccolta con il normale circuito di raccolta (discariche abusive, grandi elettrodomestici, rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi, ecc.):**
- a) La raccolta e lo smaltimento di tali rifiuti competono (economicamente) alla Provincia;
- b) Gli uffici della Provincia e del Gestore servizio pubblico di raccolta valuteranno l'opportunità di sottoscrivere uno specifico atto (es. "Contratto Quadro", "Convenzione", ecc.) attraverso il quale la Provincia affida tali interventi di rimozione al Gestore del servizio pubblico di raccolta provvedendo altresì al pagamento del corrispettivo nelle modalità che verranno concordate. Il Gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani addebiterà alla Provincia anche i relativi costi di smaltimento. In ogni caso, poiché gli oneri che il Gestore fattura alla Provincia non devono transitare nel PEF del Comune (trattasi di attività extra TARI), il Gestore medesimo provvederà a tenerne una contabilità separata;
- c) Gli interventi di rimozione sono comunicati preventivamente ai Comuni interessati, anche per la predisposizione delle eventuali attività accertative.
- 3) In caso di ritrovamento – anche a seguito di segnalazione - di rifiuti abbandonati su strade provinciali che possono essere raccolti dal Gestore del servizio pubblico di raccolta con il normale circuito di raccolta (es. fino a 3-4 sacchi da 50 lt, fino a 2-3 scatole/cartoni, rifiuti di piccola taglia, ecc.):**
- a) Qualora i rifiuti abbandonati si trovino nei tratti urbanizzati delle strade provinciali ove la raccolta dei rifiuti da parte del Gestore pubblico di raccolta avviene con elevata frequenza, la raccolta viene svolta dal Gestore stesso. La Provincia può provvedere a segnalare la presenza di rifiuti al Gestore utilizzando i canali di comunicazione attivati a tale scopo (numero verde, mail, App). Il Gestore provvederà a rimuovere i rifiuti nei tempi previsti dal Contratto di Servizio vigente tra ATO e RetiAmbiente¹;
- b) Qualora i rifiuti abbandonati si trovino nei tratti NON urbanizzati delle strade provinciali, distanti dai centri abitati e/o su strade con bassi volumi di traffico veicolare ove la raccolta dei rifiuti da parte del Gestore pubblico di raccolta non avviene, oppure avviene

¹ TEMPI D'INTERVENTO PREVISTI NEL DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO:

- 24 ore nei centri storici, lungomare, aree pedonali;
- 48 ore nei centri abitati, zone residenziali;
- 5 giorni lavorativi nelle zone di aperta campagna, case sparse.

saltuariamente (es. strade di aperta campagna) i rifiuti vengono raggruppati in via prioritaria dagli operatori della Provincia, collocandoli se del caso in sacchi semitrasparenti, e da questi ultimi:

1. Posti in posizione prossima al punto di rinvenimento o trasportati in altro luogo nella disponibilità dell'ente, non esposto al traffico veicolare onde evitare ulteriori abbandoni affinché possano quindi essere ritirati dal Gestore pubblico di raccolta. Il punto di raccolta viene concordato tra gli operatori della Provincia e quelli del Gestore del servizio pubblico di raccolta, affinché sia organizzato il pronto intervento di recupero o, in alternativa, la messa in sicurezza dei rifiuti;
 2. oppure, trasportati presso il Centro di Raccolta del Comune in cui i rifiuti vengono rinvenuti (oppure presso il Centro di raccolta convenzionato col Comune), nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari vigenti. In ogni caso non possono accedere al Centro di Raccolta "sacchi neri" o altri contenitori per i quali sussista indeterminatezza rispetto ai rifiuti contenuti all'interno. Nelle aree di confine, il Centro di Raccolta viene individuato in base al principio di prevalenza dei rifiuti raccolti. Qualora non vi fossero le condizioni per l'accesso al CdR potranno essere utilizzate le altre modalità d'intervento di cui al precedente punto 1.
- c) Nel caso di cui al precedente punto b.1, il Gestore pubblico di raccolta provvede al ritiro dei rifiuti raccolti nel giorno concordato;
 - d) La Provincia si impegna a fornire al Gestore del servizio pubblico di raccolta i recapiti telefonici dei propri operatori, contenenti almeno i recapiti di un responsabile ed un sostituto;
 - e) Il Gestore si impegna a contattare il suddetto responsabile della Provincia per fornire i propri recapiti.
- 4) Eventuali costi emergenti per le operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 3) sono ripartiti tra la Provincia ed il Gestore, e quindi tra i Comuni interessati, in base alle attività che ogni soggetto è chiamato puntualmente a svolgere (raccolta, smaltimento).
 - 5) Entro 12 mesi dalla decorrenza del presente Protocollo, in accordo tra la Provincia, i Comuni interessati ed il Gestore pubblico di raccolta, sarà prodotta una mappatura delle strade provinciali coinvolte al fine d'individuare le aree di pertinenza del Gestore (punto 3, lettera a) e della Provincia (punto 3, lettera b). La suddetta mappatura dovrà essere trasmessa all'Autorità d'Ambito.
 - 6) Nei tratti urbanizzati delle strade provinciali, ove sono già attivi servizi d'igiene urbana svolti dal Gestore pubblico di raccolta (es. spazzamento stradale, svuotamento cestini, ecc.), le attività continuano ad essere erogate in base alle previsioni del Piano Annuale delle Attività.

- 7) Prima dell'avvio di quanto stabilito nel presente Protocollo, le Province ed il Gestore possono prevedere momenti d'informazione e confronto al fine di condividere le procedure operative da seguire.
- 8) Le parti ed i Comuni interessati possono prevedere accordi specifici per la gestione di raccolte rifiuti svolte da associazione di volontariato.
- 9) Le Parti si fanno carico di ricercare eventuali fondi regionali, nazionali o europei che dovessero rendersi disponibili per le finalità del presente Protocollo, compresa l'attività di sensibilizzazione e controllo verso l'utenza.
- 10) Il Presente protocollo decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma ed ha validità per i successivi 36 mesi. Le Parti, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di sua decorrenza, hanno tuttavia facoltà di sospendere o rivedere in tutto o in parte il presente Protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto

Autorità d'Ambito ATO Toscana Costa	
Provincia di Livorno *	
Provincia di Lucca	
Provincia di Massa Carrara	
Provincia di Pisa	
Gestore Unico RetiAmbiente Spa **	

* VICEPRESIDENTE ELEONORA AGOSTINELLI

** VICEPRESIDENTE MAURIZIO GATTI

LIVORNO, 12 FEBBRAIO 2025